

**Contratto di fornitura ed installazione chiavi in mano, in noleggio quinquennale con eventuale riscatto finale a costo zero, di n. 1 mammografo digitale con tomosintesi occorrente all'UOC Diagnostica per Immagini Ospedale Viterbo.. CIG ::::::::::::::::::::.**

L'anno 201 \_\_, il giorno \_\_, del mese di \_\_\_\_\_, i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice Amministrazione Digitale":

**AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO** (di seguito denominata per brevità "Azienda"/"Amministrazione" "Stazione Appaltante" "Committente" "ASL") – Partita IVA 01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.ssa Daniela DONETTI, nata a Parma il 16-1-1969 e domiciliata per la carica in Via Enrico Fermi, 15 - 01100 VITERBO;

e la Ditta :::::::::::::::::::: Sede Legale Via ::::::::::, :: - :::::::::: (::) P.I. n. :::::::::::::::::::: (di seguito denominata per brevità "Aggiudicatario" "Ditta aggiudicataria" "Fornitore"), iscritta alla Camera di Commercio di ::::::::::::::::::::, e rappresentata dal ::::::::::::::::::::, nat:: a :::::::::::::::::::: (::) il :::::::::::::::::::: C.F. ::::::::::::::::::::, domiciliata per la carica presso la sede legale, in qualità di :::::::::::::::::::: come risultante ::::::::::::::::::::, a conoscenza delle parti e agli atti (**ALLEGATO N° 1**

**Copia Carta d'Identità N° ::::::::::::::::::::) convengono a quanto di seguito riportato:**

**PREMESSO**

- Che con Deliberazione DG n. :::::::::::::::::::: del :::::::::::::::::::: è stata autorizzata

l'indizione, di una procedura di gara telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta all'affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano, in noleggio quinquennale con eventuale riscatto finale a costo zero, di n. 1 mammografo digitale con tomosintesi occorrente all'UOC Diagnostica per Immagini Ospedale Viterbo, per un importo complessivo quinquennale posto a base d'asta di € 249.000,00 - IVA esclusa.

- Che con deliberazione DG n. .... del ..... è stata aggiudicata alla ditta ..... la fornitura della procedura di cui trattasi, per un importo complessivo quinquennale di € ..... - Iva esclusa, dettagliatamente configurato come da offerta economica n. .... del ....., allegata in copia al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, (**ALLEGATO N° 2 – Offerta Economica n. .... del .....**).

- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, ovvero il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Oneri, l'offerta tecnica e tutta la documentazione di gara, risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

- Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. .... del ..... rilasciata da ....., per una somma garantita di € ..... e con validità sino al ..... (**ALLEGATO N°3 – Copia Polizza n. .... del ..... + Certificazioni**).

- Eventuale avvio in urgenza ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e smi. \_

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**Le parti convengono e stipulano quanto segue:**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA**

Oggetto del presente appalto è l'attivazione di un contratto di noleggio operativo della durata di anni 5, con opzione di eventuale riscatto finale a costo zero, di n. 1 mammografo digitale con tomosintesi occorrente all'UOC Diagnostica per Immagini dell'Ospedale Belcolle in Viterbo.

Si precisa, inoltre, che la fornitura di tutte le apparecchiature dovrà essere del tipo "chiavi in mano" e, quindi, comprensiva di lavori impiantistici etc., di ogni componente e di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare necessario per l'installazione e per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle apparecchiature stesse, dettagliatamente configurato come da offerta economica n:..... del ....., come specificato nell' **ALLEGATO N° 2**, e nel rispetto di quanto stabilito all'ART. 4 del Capitolato Speciale d'Oneri - "Specifiche tecniche Minime".

**ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA**

L'ammontare quinquennale della fornitura è fissato in € ..... + iva esclusa.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,

**Allegato 1**

potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare per sostituzioni o acquisizioni ex novo di medesimi apparecchi ovvero di parti e componenti degli stessi, nonché in base alle esigenze aziendali connesse a potenziali modifiche organizzative e sanitarie di siti/locali già esistenti o nuove aperture di reparti e/o locali sanitari, sia presso i Presidi Ospedalieri sia presso i Presidi Distrettuali. La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante, previa insindacabile valutazione interna, si riserva la facoltà opzionale, a fine contratto di noleggio, di procedere ad un eventuale riscatto a costo zero delle apparecchiature fornite dall'Aggiudicatario.

Il noleggio operativo di cui al presente appalto avrà durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data dell'ultimo collaudo, riportante esito positivo, e con opzione di eventuale riscatto finale a costo zero a scadenza contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di disporre una proroga tecnica dell'Appalto, alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, per un periodo di mesi 6 (sei).

L'ASL si riserva la facoltà di procedere all'annullamento della gara nel caso

in cui, prima dell'aggiudicazione della gara stessa, CONSIP stipuli una convenzione per il noleggio oggetto d'appalto oppure l'acquisizione dello stesso sia disponibile sul Me.Pa., senza che le Ditte offerenti abbiano nulla a pretendere.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

### **ART. 3 – PERIODO DI PROVA**

La ASL si riserva un periodo di prova di 30 giorni dopo il collaudo definitivo, per accertare la rispondenza delle apparecchiature e di quant'altro fornito a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. Se le apparecchiature non dovessero corrispondere a quanto dichiarato in offerta ovvero non dovessero soddisfare le esigenze cliniche della Asl ovvero non dovessero funzionare correttamente e, dunque, in caso di esito negativo della prova, la scrivente Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio e senza riconoscere all'Affidatario alcun corrispettivo.

### **ART. 4 – LUOGO DI CONSEGNA**

Le apparecchiature dovranno essere fornite ed installate “chiavi in mano” presso l'UOC Diagnostica per Immagini dell'Ospedale Belcolle in Viterbo sito in Strada Sammartinese km. 3, 01100 Viterbo VT.

Successivamente, in data da definirsi, sarà richiesto al Fornitore aggiudicatario

lo spostamento delle apparecchiature presso l'UOC Diagnostica per Immagini dell'Ospedale di Tarquinia sito Viale Igea 1, 01016 Tarquinia VT.

**ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA / COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE**

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare ed installare chiavi in mano tutte le apparecchiature, nessuna esclusa, entro 30 giorni solari dalla stipula del contratto, salvo tempistiche migliorative dichiarate in sede di gara.

I relativi collaudi funzionali e di sicurezza dovranno concludersi entro 7 giorni solari dalla data di installazione, salvo tempistiche migliorative dichiarate in sede di gara dall'Aggiudicatario.

Le date dei collaudi, da eseguirsi in contraddittorio, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione e dovranno avvenire alla presenza dei referenti della stessa (trattasi delle UU.OO. di Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile, Fisica Sanitaria, Diagnostica per Immagini P.O. di Viterbo).

L'esito positivo dei collaudi dovrà essere attestato da appositi certificati.

Dalla data dell'ultimo collaudo decorreranno i cinque anni di noleggìo.

Analogà procedura di collaudo dovrà essere rispettata anche nel caso di sostituzione temporanea o definitiva dell'apparecchiatura.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese le strumentazioni non accettate al collaudo entro 7 giorni solari dalla data del verbale di collaudo o della comunicazione con cui l'Amministrazione Appaltante comunica il rifiuto del collaudo.

I collaudi dovranno verificare la sussistenza di tutte le condizioni e certificazioni previste dal presente capitolato speciale d'oneri e dal

Disciplinare di Gara e, comunque, certificare la funzionalità di ogni strumentazione e apparecchiatura, la corrispondenza all'offerta e la corrispondenza alle norme CEI vigenti ed a quelle di cui al D.L.vo n. 37/2010, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna, collaudo, ritiro e sostituzione, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.

#### **ART. 6 – FORMAZIONE**

Durante il periodo di installazione e attivazione delle apparecchiature, l'Aggiudicatario dovrà inviare gratuitamente, in luogo, tecnici specializzati che dovranno fornire al personale medico, tecnico e sanitario dell'Azienda i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale della Asl. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale addetto un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.

#### **ART. 7 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E STRUMENTALE**

Nel caso in cui, in corso di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse porre in commercio aggiornamenti relativi alle componenti hardware e/o software delle apparecchiature offerte, migliorativi per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc., sarà tenuto ad informare l'Amministrazione Appaltante ed a sostituire od integrare (qualora accordato dall'Azienda USL medesima e previa sua autorizzazione) le parti hardware esistenti e/o il software, fermo restando tutte le condizioni di fornitura stabilite nel contratto

di gara e senza oneri e costi aggiuntivi per questa S.A..

**ART. 8 - ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE / ONERI,**

**OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Appaltatore deve assicurare la continuità del servizio attraverso un piano di trattamento di tipo full-risk comprensivo:

a) degli interventi di manutenzione preventiva programmata, comprensiva dei materiali consumabili, con le periodicità previste dal manuale d'uso e dalla normativa vigente;

b) di illimitati interventi di manutenzione correttiva su richiesta (telefonica, a mezzo fax o a mezzo e-mail) di personale ASL autorizzato, comprensiva di tutte le parti di ricambio e materiali necessari al funzionamento ottimale delle strumentazioni, entro le 24 ore consecutive successive (esclusi festivi) dalla richiesta stessa;

c) della fornitura di parti, componenti ed accessori di scorta secondo la normativa vigente in materia;

d) della sostituzione con apparecchio analogo in caso di guasto irreparabile o in ipotesi di guasto con fermo temporaneo superati i 5 giorni lavorativi consecutivi (o minor periodo se proposto in gara dall'Aggiudicatario) dall'evento, ove il guasto non sia stato risolto;

e) degli aggiornamenti tecnologici o nuove versioni di programma sulle apparecchiature offerte in noleggio;

f) dell'addestramento all'utilizzo della strumentazione per il personale aziendale.

Tutte le opere necessarie alla messa in funzione delle apparecchiature, nulla escluso, compreso il trasporto, l'installazione e la posa in opera sono a carico

dell'Appaltatore.

Saranno altresì ad integrale carico dell'Affidatario gli oneri e le prestazioni seguenti:

1) l'installazione delle apparecchiature e delle strumentazioni presso i siti individuati dalla ASL, assicurando la compatibilità con i supporti e con la preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche;

2) la perfetta efficienza delle apparecchiature per l'intera durata contrattuale che decorrerà dalla data dell'ultimo collaudo positivo;

3) la responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;

4) l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di ogni attrezzatura fornita;

5) la responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore;

6) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre a garantire, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare le tempistiche di

intervento/consegna/sostituzione sopra espresse, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.

**ART. 9 - ORDINI, FATTURAZIONI, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI**

L'acquisto è finanziato con fondi aziendali.

La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. Le relative fatture, da parte dell'Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad avvenuto collaudo con esito positivo. I termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non verranno rispettati nel caso l'Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto dall'Azienda è conforme a quello prescritto dalla normativa vigente.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA  
LOCALE VITERBO

La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture il riferimento al numero d'ordine meccanografico della ASL di Viterbo ed il CIG identificativo della gara.

Si specifica che la liquidazione della prima fattura avverrà solamente nel momento in cui questa UOC E-Procurement sarà in possesso dei collaudi positivi definitivi che potranno essere certificati esclusivamente a cura delle preposte e competenti UUOO aziendali di Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile, Fisica Sanitaria, Diagnostica per Immagini P.O. Viterbo.

La fatturazione da parte dell'Aggiudicatario dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata, a canoni fissi, esclusivamente dopo la ricezione di formale ordinativo di fornitura che sarà emesso da questa Amministrazione con eguale cadenza.

La prima fattura potrà essere emessa solo dopo che siano decorsi tre mesi solari dal rilascio dell'ultimo collaudo riportante esito positivo.

Le liquidazioni delle fatture in carico alla Farmacia Aziendale è subordinato all'accertamento e controllo effettuato dal DEC, circa i singoli ordinativi, individuato con Deliberazione DG n° ...../....., Direttore .....  
- Dr. ....

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: ..... Sede di .....  
**IBAN IT** .....

**ART. 10 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.**

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

**ART. 11 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI**

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù

dell'oggetto della fornitura. A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**Allegato N° 4 Copia RCT Polizza n. .... – .... con massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.\_\_\_\_\_

**ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia

risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

5. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

6. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni,

riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

7. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

9. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;

b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

**Allegato 1**

- d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
- h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;
- k) frode nell'esecuzione del Contratto;
- l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.
10. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
11. In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda

procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

12. L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

13. L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

14. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

**ART. 13 – RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui

l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

2. L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal capoverso che precede, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

4. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

5. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

**ART. 14 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.,

ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

**ART. 15 – CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di **non voler** sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

**ART. 16 – PENALI**

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le seguenti penali:

1. €100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

2. €100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella

**Allegato 1**

conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto nel

Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

3. €100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel presenziare

alle sedute di Collaudo che saranno concordate e calendarizzate con questa

ASL;

4. €100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella

sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate in

fase di Collaudo difettose ovvero con vizi/difetti di fabbrica, rispetto al

termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se

migliorativo;

5. €200,00 in misura fissa, in caso di mancata o parziale o difforme

effettuazione dei corsi formativi per il personale ASL, secondo quanto

previsto dal Capitolato e secondo quanto sarà specificatamente concordato e

calendarizzato al riguardo con questa Amministrazione Appaltante;

6. €200,00 in misura fissa, in caso di inadempimento, totale o parziale,

nel corso dell'anno solare di riferimento, all'obbligo di Manutenzione

Preventiva Programmata delle Apparecchiature;

7. €100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo

nell'espletamento della Manutenzione Correttiva sulle Apparecchiature,

rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria

offerta se migliorativo;

8. €100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella

sostituzione con analoghe Apparecchiature in caso di guasto irreparabile o in

ipotesi di guasto con fermo temporaneo superati i 5 giorni lavorativi

consecutivi (o minor periodo se proposto in gara dall'Aggiudicatario)

dall'evento, ove il guasto non sia stato risolto;

9. €200,00 in misura fissa, al verificarsi di ripetuti e frequenti guasti non bloccanti e malfunzionamenti complessivamente superiori a nr. 15 episodi per anno solare, nel corso del periodo di validità contrattuale, a danno delle Apparecchiature installate.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore

dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

**ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le spese inerenti al presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

**ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

**ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di alla Deliberazione DG. n.1620/2018.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

**ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 s. m. i., la vigente legislazione regionale per le ASL, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'oneri, l'offerta tecnica e tutta la documentazione di gara. Le disposizioni del Capitolato e del Disciplinare prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Letto, approvato e sottoscritto

..... AZIENDA S.L. DI VITERBO

..... Il Direttore Generale

..... Dr.ssa Daniela DONETTI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

..... Azienda S.L. di Viterbo

..... Il Direttore Generale

..... Dr.ssa Daniela DONETTI

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 "Codice Amministrazione Digitale".